

## ART. 01.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: , la riorganizzazione della rete sopprimere le seguenti: consolare e.*

**01. 2.**Narducci, Bucchino, Farina Gianni, Fedi, Garavini, Porta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

**5-ter.** Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

**5-quater.** Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

**5-quinquies.** Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

**5-sexies.** La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

**5-septies.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

**5-octies.** Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

**1. 74.**Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole «destinate alla ricerca» sono inserite le seguenti: «al funzionamento degli Enti parco nazionali, delle Aree marine protette e delle altre aree protette di rilevanza nazionale,».

**2-ter.** Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 a decorrere dall'anno 2012.

**1. 79.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: , ad esclusione di quelle degli enti di ricerca inserire le seguenti: e degli enti parco,.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

**1. 78.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013 inserire le seguenti: con esclusione di quelli relativi ai familiari a carico ed all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:*

**Art. 1-quater.**

*(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

**1. 73.**Baretta, Fluvi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto degli indicatori di deficiarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;

c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

d) equilibrio della parte corrente del bilancio;

e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;

f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità».

**1. 80.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.  
(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
  3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
    - a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
    - b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
  4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
  5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
  7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
- 1. 81.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) la lettera d) è soppressa.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

Art. 1-quater.  
(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

**1. 82.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:*

Art. 1-quater.  
(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

**1. 83.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

«29-bis. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla redazione di un Piano di riforma, da trasmettere alle Camere per le conseguenti determinazioni, relativo agli enti vigilati e controllati dal medesimo Ministero, al fine di verificare le modalità per procedere al loro riordino e alla loro riduzione. Nel Piano sono inoltre evidenziate le aree di attività di ciascun ente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle finzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi, e le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Il Piano deve altresì: a) delineare un disegno strategico che indichi gli obiettivi economici per il settore e di ruolo dello stesso rispetto a interessi di carattere più generale; b) indicare un numero limitato e selettivo di strumenti connotati da forti livelli di specializzazione, sulla base del principio di sussidiarietà; c) ridefinire complessivamente un sistema di governance del settore, indicando i rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni e degli enti locali, nonché la responsabilità degli operatori economici nella gestione operativa ed economica delle filiere agricolo-alimentari.

29-ter. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti Enti vigilati provvedono a pubblicare in modo facilmente accessibile gli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:

- a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio;
- b) l'organigramma degli Enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio e di conclusione e dei relativi costi;
- c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti.»

1. 77.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Sopprimere il comma 20.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*quater*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;  
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**1. 71.** Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 dicembre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 11-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:*

«Art. 1-quater.  
(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

**1. 76.** Lenzi, Gneccchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia,

Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.  
**(Inammissibile)**

*Sopprimere i commi 22 e 23.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:*

**Art. 19-ter.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c. d'auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei

---

**Pag. 72**

---

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione dei commi da 4 a *4-quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal V gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali,

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle

materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

h) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente deduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**1. 75.** Baretta, Damiano, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sopprimere i commi 26, 26-bis e 26-quater.*

**1. 72.** Causi.

*Sopprimere il comma 32.*

**1. 70.** Ghizzoni.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-quater.*

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica per contratti di lavori, servizi e forniture).*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all'istituzione dell'«Anagrafe unica», pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**1-ter. 04.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-quater.*

*(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).*

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati

fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

**1-ter. 06.** Giachetti.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-quater.  
(Imposta sui grandi patrimoni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.*

**1-ter. 05.** Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 2.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

2.1. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

2.2. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

2.3. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

2.4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

2.5. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

2.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2.6 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta sottoscrivano, per un importo complessivo non inferiore al 300 per cento del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito dell'applicazione delle medesime disposizioni, titoli di stato poliennali di durata non inferiore a dieci anni al portatore che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere alla pari con un tasso annuo di rendimento non superiore al minore tra il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data dell'emissione e il tasso d'interesse medio annuo di analoghi titoli emessi dalla repubblica federale di Germania.

**2. 16.** Baretta.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 200.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

**2. 19.** Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre

2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*3-quater.* Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a *3-ter* sono attribuite per 880 milioni di euro a decorrere dal 2012 alle finalità di cui all'articolo 12-*bis*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Suppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale).*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014";

b) le parole: "105 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.883 milioni di euro";

c) le parole: "al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014";

d) l'ultimo periodo è soppresso».

**2. 9.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

***(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater e alla parte consequenziale)***

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

*3-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*3-quater.* Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a *3-ter* sono attribuite per 80 milioni di euro a decorrere dal 2012 al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 - legge di stabilità 2011 al fine di inserire la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo tra i livelli essenziali dei servizi sanitari e per 800 milioni di euro alla riduzione del saldo di finanza pubblica per i comuni sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2012.

**2. 18.** Nannicini, Baretta.

***(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater)***

*I commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
- b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1,000 euro»;
- c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro»;
- d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;

e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».

4-ter. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.

4-quater. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° dicembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

**2. 12.** Baretta, Fluvi.

*Il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
- b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
- c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
- d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
- e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

4.1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

4.2. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4.4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione

finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a dare comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4.5. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

4.6. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

4.7. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a

quello in corso.

4.8. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 36-bis a 36-quater.*

**2. 21.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».

**2. 10.** Garavini.

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

5-quater. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicarne l'entità.

5-quinquies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

5-sexies. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 5-quater, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-quinquies concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.

5-septies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-quater, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-quinquies concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-quater, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai

precedenti cinque periodi d'imposta.

5-*octies*. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-*quater* a 5-*septies*, sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

**2. 17.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

5-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*quater*, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

**2. 13.** Baretta, Fluvi, Rubinato.

*Sopprimere il comma 35-octies.*

**2. 11.** Fedi, Garavini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### Art. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**\*2. 021.** Baretta, Fluvi.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## Art. 2-bis.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla liquidazione dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e per il 70 per cento a consentire alle province e ai comuni con più di 5.000 abitanti di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 relativi ai debiti iscritti nel conto dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.

**2. 020.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Garavini.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari).*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e i relativi contenuti tecnici.
3. I dati comunicati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**2. 022.** Baretta, Fluvi.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
  - b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
  - a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
  - c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla

Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal gennaio 2012.

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutati in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguente disposizione:*

*a) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti:*

Art. 7-ter.

*(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di Imposta successivi a quello di avvio dell'attività.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 7-quater.

*(Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente dei lavoratori precari. Limiti all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato. Sostegno al reddito dei lavoratori economicamente dipendenti. Credito all'iniziativa imprenditoriale dei giovani. Fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani).*

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2011-2015, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.
2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2002.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è Incrementata di un punto percentuale.

9. Un terzo dell'importo derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 9 è destinato al «Fondo per la formazione dei lavoratori a tempo determinato», a tal fine istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito e il reinserimento dei medesimi lavoratori.

10. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati

presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato».

11. Nelle more della riforma in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;
- b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

- a) imprese individuali 11 cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'Impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;
- b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;
- c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

13. I requisiti soggettivi di cui al comma 12 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

14. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, di seguito denominato «fondo», con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 19.

15. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

- a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non pro/it, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
- b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master. In Italia e all'estero;
- c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

16. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

17. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25,000 euro.

18. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

19. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.

Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della Dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.

20. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Le convenzioni di cui al comma 19 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 23, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 15.

22. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

23. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie.

**2. 023.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

***(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)***

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica

procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispose lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012.

- a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
- b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei

confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutati in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:*

*a) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli).*

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiunti va a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo.

1-*novies*. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti».

2. 024. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

***(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)***

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:*

5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 5-*bis* sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni, le disposizioni dei presenti commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

5-*bis*. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

5-*ter*. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5-*quater*. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5-*quinquies*. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5-*sexies*. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

5-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a

garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

*5-octies.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

*5-novies.* Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

*5-decies.* La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

*5-undecies.* La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

*5-duodecies.* La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

*5-terdecies.* Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

*5-quaterdecies.* La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su

base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

*5-quinquiesdecies.* Le associazioni professionali di cui al comma *5-quaterdecies* possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

*5-sexiesdecies.* Ai fini della registrazione di cui al comma *5-quinquiesdecies* del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma *5-septies* devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

*5-septiesdecies.* Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

*5-duodevicies.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 5 a *5-septiesdecies*.

\* **3. 8.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 12, capoverso lettera d) sostituire le parole: È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura oneri di parte corrente con le seguenti:*

da definire con uno più decreti del Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**3. 6.** Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

*12-quater.* La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

*12-quinquies.* Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma *12-quater*, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

*12-sexies.* Negli esercizi commerciali di cui al comma *12-quinquies* la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

**3. 10.**Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

*12-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma *12-ter* sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

*12-quinquies.* All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature selfservice e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «*22-bis.* Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

*12-sexies.* Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

*12-septies.* Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma *12-sexies*».

**3. 11.**Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*12-ter.* All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo, L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».

12-quater. CONSAP Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

12-quinquies. Ai sensi dell'articolo 58 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

**3. 12.**Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconnessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. stessa.

**3. 013.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono interamente destinate a garantire la copertura della quota nazionale di finanziamento dei fondi strutturali europei».

**3. 016.** D'Antoni.

***(Inammissibile,  
limitatamente al comma 2)***

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*«Art. 3-bis.*

*(Dismissione del patrimonio immobiliare).*

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato articolo 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.

2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva,

vengono inseriti negli elenchi dei beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono procedere alla dismissione di parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.

4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.

6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 4, comma 32, sopprimere la lettera d);

2) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole *da:* rispettivamente *fino a:* dicembre 2013 e *da in società fino a:* rilevanza economica.

**3. 015.** Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Tutela della concorrenza nel settore del credito).*

1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

\* **3. 021.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

#### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 4.** Baretta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Causi.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente articolo le gestioni di servizi pubblici locali secondo il modello *in house*, che siano conformi al diritto comunitario, purché, previo parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

a) assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;

b) l'assenza di aggravii di spesa per gli enti pubblici proprietari;

c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa inferiore alla media di settore;

g) il raggiungimento anticipato degli obiettivi della normativa di settore rispetto alle scadenze stabilite.

**4. 1.** Rubinato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze).*

1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
  - b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*4-ter.* A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 11 comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

**4. 04.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio Genovese, Marchi, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture gravemente danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito parte del territorio della regione Umbria, e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto 22 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione del Piano di interventi straordinari già approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2010, n. 3853, del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 1, comma 25 del presente decreto.

**5. 2.** Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Vermi.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies* è aggiunto il seguente: «5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità.».

**5. 3.** Vannucci.

#### ART. 5-bis.

*Al comma 1, dopo le parole: regioni dell'obiettivo convergenza, aggiungere le seguenti:* e di quelle che, ai fini della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, beneficiano di un regime di sostegno transitorio a titolo di *phasing in* nell'obiettivo Competitività e occupazione;

*Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: commi 126 e 127, con le seguenti:* commi 126, 127 e 132.

**5-bis. 1.** Calvisi.

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:* , per le imprese e per gli altri soggetti obbligati all'iscrizione al sistema SISTRI. In considerazione della mancata operatività del sistema SISTRI, il contributo già versato dai predetti soggetti per gli anni 2010 e 2011 è imputato alle annualità successive, a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema.

*Consequentemente, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

*3-ter.* Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono individuate norme di semplificazione e relative istruzioni tecniche ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità di effettuare tutti gli adempimenti gestionali mediante le associazioni di categoria o il gestore del servizio pubblico incaricato in luogo del produttore iniziale; a tal fine sono previste

modalità tecniche di accesso al SISTRI che consentano ai soggetti incaricati di adempiere agli obblighi previsti, anche attraverso sistemi di interoperabilità secondo i normali *standard* tecnologici semplificando e velocizzando le procedure;

b) adozione di modalità semplificate specifiche per i conferimenti presso piattaforme fisse, o presso piattaforme mobili o mezzi di trasporto attrezzati alla ricezione dei rifiuti che stazionano temporaneamente in aree preposte, con particolare semplificazione per i conferimenti effettuati nei limiti di cui all'articolo 212, comma 8, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della piattaforma senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;

c) introduzione di semplificazioni per i circuiti organizzati nella forma della microraccolta presso i singoli produttori di rifiuti, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo modalità che tengano conto della molteplicità dei soggetti produttori e della varietà dei rifiuti conferibili per ciascun ciclo di microraccolta; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della microraccolta stessa senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;

d) adozione di modalità semplificate e adeguate nei casi in cui i rifiuti siano prodotti al di fuori dell'unità locale dalle attività di cui all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sono fatte salve le modalità di gestione semplificate disposte con accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

**6. 3. Rubinato.**

ART. 6-ter.

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-quater.

*(Proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2013.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 3.

5. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

6. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

7. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

8. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

9. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

10. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 3 a 8, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

11. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

12. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

13. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle

materie di rispettiva competenza.

15. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

16. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

17. Dall'attuazione dei commi da 11 a 16 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

18. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

19. Ai fini di cui al comma 18, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 19 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

21. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

22. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

23. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 21 e 22 è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

24. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

25. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

26. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

**6-ter. 01.** Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble.

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*quater*. - (*Misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture*). - 1. L'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità» aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f), g), l), m)* e *dd)* sono soppresse.».

**6-ter. 02.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.  
**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**7. 1.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*ter*.

*(Misure sui ritardati pagamenti della PA).*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a)* dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP

Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spa», presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito.

**7-bis. 01.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scolastici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, sono stanziati 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinati alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli *eurofighter Typhoon*.

**7-bis. 02.**Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,

lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

**7-bis. 03.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, ultimo periodo, è così sostituito: «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisi o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara»;

b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente comma:

«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5»;

c) conseguentemente, all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: «esecuzione», aggiungere le seguenti: «, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata»;

d) nonché, all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: «stazione appaltante» le seguenti: «, nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice».

**7-bis. 04.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

*Misure per favorire la competitività delle imprese agricole).*

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in

collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi;

d) pianificazione della produzione, prevenzione e gestione delle crisi.

3. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione. Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e i criteri le modalità di ripartizione delle risorse appositamente stanziati sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 14. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

7. Ai fini di cui al comma 6, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

8. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 7 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

9. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

10. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

11. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al giudice

amministrativo.

12. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**7-bis. 05.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

1. La fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, si applica anche ai soggetti che avviano attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 20011, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 612011

recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

**7-bis. 06.**Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

*(Misure di semplificazione a sostegno della competitività del settore agricolo).*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

*3-ter.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma *3-bis*.

*3-quater.* I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi *3-bis* e *3-ter*».

3. All'articolo *9-bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-ter.* In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento, e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.».

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello

unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con al meno 51 giornate;

b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro».

5. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano a) il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri».

b) il comma 4 è abrogato.

6. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate.»;

b) al comma 8 è soppressa la parola: «prioritariamente».

7. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli Organismi Pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate"».

**7-bis. 07.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Misure a favore del ricambio generazionale nel settore agricolo e banca delle terre agricole).*

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

5. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

6. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concetto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.

7. Per le finalità di cui al comma 5, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

8. Al fine di rendere fruibile a livello territoriale la Banca, l'ISMEA predispone un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito *internet* dell'ISMEA.

9. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

10. Ai fini di cui al comma 9, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

11. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

12. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

13. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e VISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 12.

14. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano

compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.

*3-ter.* Le regioni e gli enti locali che sono titolari della proprietà di terreni agricoli destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».

15. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» e sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;

*b)* al comma 2-bis, la parola: «subentranti» è soppressa;

*c)* i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**7-bis. 08.** Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 sopprimere la lettera *b*);

2) Al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a)* all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) le parole: «in servizio o» sono soppresse;

3) Al comma 2 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

*b)* all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) le parole: «in servizio o» sono soppresse;

4) Al comma 2 lettera *c*) i numeri 1, 3 e 4 sono soppressi;

5) Al comma 2 lettera *e*) sopprimere il numero 1;

6) Al comma 2 sopprimere la lettera *d*);

7) Al comma 2 sopprimere la lettera *f*);

8) Al comma 2 lettera *g*) numero 3, secondo periodo, dopo le parole: «delle cause di incompatibilità» aggiungere le seguenti: «o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera *a*) e all'articolo 5, comma 1, lettera *a*)»;

9) Al comma 2 lettera *g*) numero 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «i giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria»;

10) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

11) Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve

essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento».

12) Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre all'altra parte la conciliazione della controversia;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5".

c) il comma 4 è abrogato».

13) Sostituire il comma 12, con i seguenti:

«12. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione della finanza pubblica e al rilancio della competitività economica del Paese, l'Agenzia delle entrate provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

12-bis. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ancorché prescritte, si applica un'imposta straordinaria aggiuntiva sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto della sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con un'aliquota 20 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

12-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 12, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione dell'indebitamento netto e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative».

14) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *gg-ter*, *gg-quater*, *gg-sexies* e *gg-septies*, sono soppresse;

b) dopo la lettera *gg-undecies*) aggiungere la seguente:

"*gg-duodecies*): 1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,

possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione;

2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera *gg-quater*, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante;

3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali".

c) Dopo il comma 2-*novies* aggiungere il seguente:

«2-*decies*. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune".

Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012».

*Consequentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### Art. 19-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a euro trecento».

**7-bis. 09.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

***(Inammissibile, limitatamente al comma 1, numeri da 1 a 12 e 14)***

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

#### Art. 7-ter.

1. L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza)*. - 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il

termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di autogoverno, ove esistenti i presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.

2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di autogoverno delle altre magistrature, della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'*iter* di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.

6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma

non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
- b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;
- c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obiettivi:

- a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
  - 1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
  - 2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
  - 3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
- b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato n pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
- c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari; anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
- d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e rispettate le finalità di cui alla lettera e);
- e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera e), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;

- f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;
- g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

- a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
- c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze».

11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.

13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

14. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato*). - 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.

2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;

b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di

cui all'articolo 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

16. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente articolo ed al potenziamento del processo telematico.

17. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 17.

19. La violazione dei divieti di cui al comma 17 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

20. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

21. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 20 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.

22. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

23. I commi 20, 21 e 22 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

24. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

25. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: «e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

26. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».

27. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

28. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

29. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

30. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

31. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

32. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 30.

33. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

34. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 33 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 33 e 34.

36. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 37 e 38.

37. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

38. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 37 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 33, 34, 35, 36, 37 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

40. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 de decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate e seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
- b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

**7-bis. 010.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese).*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. Le funzioni in precedenza attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 18-ter, nonché quelle finanziarie e strumentali,

compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 18-bis, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18-bis. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promozione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta al contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue

funzioni di vigilanza e di direzione.

18-ter. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e 18-bis, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.

18-quater. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e composta, oltre che dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di R.ETE. Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana, e della Associazione bancaria italiana. I poteri di Indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico.

18-quinquies. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni, di seguito riportati:

- a) assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;
- b) servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
- c) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;
- d) assistenza e la consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

18-sexies. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

18-septies. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro dello sviluppo economico, uno ciascuno dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.

18-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche, le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitivamente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.

18-*novies*. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 18-*octies* con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti e alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati.

Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministro degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-*decies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**7-bis. 011.**Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici).*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 11, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di

ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma da 1 a 4, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012 e ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui ai commi da 6 a 19.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

9. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

11. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011

recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

12. Dall'attuazione del commi da 8 a 11 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

14. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

15. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

16. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

17. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

19. Dall'attuazione dei commi da 13 a 18 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

**7-bis. 012.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).*

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con Istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per

documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n.6/2010 e n.6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

**7-bis. 013.** Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nei primi sei mesi dell'anno 2011 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2010, il limite massimo dei crediti di imposta e del contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2012.
2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2012, 2013 e 2014 un credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012/2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 4.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
  - b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
  - a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37

- del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
  - c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

7. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

9. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

10. Dall'attuazione dei commi da 6 a 9 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

**7-bis. 014.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

1. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica e la ricerca industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge, con priorità di intervento nelle aree sottoutilizzate.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

6. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

8. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

9. Dall'attuazione del commi da 5 a 8 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

**7-bis. 015.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*ter*.

*(Potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno).*

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed in linea con gli indirizzi nazionali.

2. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari.

3. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente

articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.

**7-bis. 016.** D'Antoni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Programma straordinario di opere ed interventi tesi ad accrescere i beni pubblici nelle regioni meridionali).*

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-2013 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;

b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;

- c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e implantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;
- d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;
- e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;
- f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;
- g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;
- h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli standard nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Al fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 4 e 5 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 6 e 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertita, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili,

l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.

**7-bis. 017.** D'Antoni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse stanziata nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera e) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».

**7-bis. 018.** Levi.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.  
*(Iva settore turismo).*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, in via transitoria, nel periodo fra il 19 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché alle altre prestazioni e servizi turistico-balneari si applica l'aliquota IVA ridotta nella misura del 7 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli ambiti di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo transitorio, il Governo, tenuto conto degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, adotta le iniziative necessarie, in sede europea, per il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta in favore del settore del turismo.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere, fino a concorrenza dei medesimi, sulle maggiori entrate di cui ai commi da 5 a 13 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 14 a 16.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

8. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

9. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 8, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

10. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 8.

11. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 8 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

12. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

13. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

14. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 eseguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

15. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima

Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di

bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

**7-bis. 019.** Marchioni.  
**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono stanziati 2 miliardi di euro in ragione di anno, da destinare:

- a) per un ammontare pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione delle risorse del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- b) per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;
- c) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;
- d) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;
- e) per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione degli stanziamenti per la realizzazione e il completamento dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 8;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 5 a 8.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle difettive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni-Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», al fine della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelettronicomici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti al dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predisporre lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012 lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predisporre, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 1 risparmio devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

**7-bis. 020.** Mariani, Meta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

***(Inammissibile, limitatamente al comma 1)***

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-ter.*

*(Soggetti danneggiati dagli eventi bellici libici).*

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e

contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.

2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.

**7-bis. 021.** Vannucci.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

*(Assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

**7-bis. 022.** Gentiloni, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 7-ter.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari*). - Gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

«Art. 2625. - (*Impedito controllo*). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».

2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni" sono soppresse.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

**7-bis. 025.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

**(Inammissibile)**

*Sopprimerlo.*

**\*8. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 8. - 1. Il contratto collettivo aziendale, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, per le materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

**8. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 1.** Schirru, Gatti, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. È vietato predisporre unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presente norma. È vietato impiegare una percentuale superiore al 15 per cento di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole unità produttive che si avvalgono della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter».

1-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1-bis, è costituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guida applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentati nominati dalla Conferenza Stato-regioni, rappresentati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.

**9. 3.** Schirru, Gatti, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

## ART. 11.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Fatta eccezione per, aggiungere le seguenti: i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria.*

**11. 1.** Gatti, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

### Art. 11-bis.

*(Disposizioni a favore dello sviluppo e dell'occupazione nel settore ittico).*

1. Al fine di favorire le azioni a sostegno dello sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con

modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

**11. 01.** Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.  
**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis. - (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2000 a 8.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.

Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi 1 e 2 una o più delle seguenti circostanze:

- a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- e) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

«Art. 603-ter - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole: «e 602» con le seguenti: «, 602 e 603-bis».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,» sono inserite le seguenti: «603-*bis*,».

**13. 1.** Bellanova, Damiano, Gatti, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che percepiscano qualsiasi altro reddito in misura uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1.

**13. 7.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del Senato in senso federale la carica di membro della Camera dei deputati è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. Resta fermo altresì il divieto di cumulo con ogni altro emolumento previsto dall'articolo 83 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

**13. 1.** Rubinato.

*Al comma 3, sostituire le parole da: sono incompatibili con qualsiasi altra carica fino a: legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni con le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono incompatibili con i seguenti incarichi elettivi o di nomina:*

1. parlamentare europeo;
2. consigliere e assessore regionale;
3. consigliere e assessore provinciale;
4. consigliere e assessore comunale;
5. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
6. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
7. membro di consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.

**13. 8.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Bressa, Amici, Zaccaria, Giovanelli.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di natura monocratica.*

**\*13. 2.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , nonché con l'incarico di assessore nelle giunte regionali, provinciali e comunali, e con gli incarichi di vertice o la posizione di componente, comunque denominato, degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**13. 3.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro di Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Le incompatibilità di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

**13. 4.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Le cause di incompatibilità di cui al presente comma devono essere rimosse entro trenta giorni dalla loro insorgenza, a pena di decadenza dalle cariche di deputato e di senatore.

**13. 5.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "e per le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi,";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un *referendum* abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data".

4-bis. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata nell'intervallo temporale di cui al primo comma, la data di convocazione degli elettori coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

**13. 6.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

**14. 2.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sopprimere il comma 2.*

**14. 1.**Calvisi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Accorpamento o soppressione di enti intermedi e strumentali).*

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**14. 01.**Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Disciplina delle città metropolitane).*

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) le funzioni delle province;

b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;

c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;

e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

f) la mobilità e la viabilità metropolitane;

- g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

**15. 01.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Ventura.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo le parole: tutte le funzioni amministrative aggiungere le seguenti: ad esclusione delle finzioni del Sindaco di cui all'articolo 54 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle funzioni a lui attribuite come organo monocratico dell'ente.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2014 con il seguente: Decorsi cinque anni dalla loro istituzione,;*

*al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle funzioni ad esso attribuite quale organo monocratico dell'ente;*

*al comma 13, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rotazione di tutti i Sindaci dell'Unione durante l'arco della legislatura;*

*al comma 17:*

*a), sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 9 consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;».*

*b) sopprimere la lettera c);*

*c) alla lettera d), sostituire le parole: «dieci consiglieri» con le seguenti: «dodici consiglieri», sopprimere i commi 19 e 20.*

**16. 1.** Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti i consiglieri comunali non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

**16. 3.** Cesare Marini.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.  
*(Alloggi di enti previdenziali pubblici).*

1. Sono estesi i diritti opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti residenziali pubblici che risultino privi del titolo alla data del 31 dicembre 2009, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti. Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle previste dall'articolo 633 del codice penale.

**18. 01.** Morassut.  
***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.  
*(Alienazione di alloggi di enti previdenziali pubblici).*

1. Le procedure di alienazione a favore dei conduttori degli alloggi di enti previdenziali pubblici attualmente di proprietà dell'INPS sono concluse entro il 31 dicembre 2012 sulla base di quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e agli stessi patti e condizioni fissate dalla medesima legge.

**18. 02.** Morassut.  
***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.  
*(Alloggi di enti previdenziali pubblici).*

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2009.

**18. 03.** Morassut.  
***(Inammissibile)***

ALLEGATO 2

**DL 138/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici**

**giudiziari.**  
**(C. 4612 Governo, approvato dal Senato)**

## **EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

*b)* tenere conto, ai fini indicati dalla lettera *a)*, anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

*c)* finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

*d)* prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)* e rispettate le finalità di cui alla lettera *c)*;

*e)* prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera *c)*, la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;

*f)* prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;

*g)* abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Dis. 1. 1.** Ferranti, Andrea Orlando, Samperi.

